

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 2631/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2632/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998) 9
- ★ Regolamento (CE) n. 2633/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 702/97 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca 12
- ★ Regolamento (CE) n. 2634/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 13
- ★ Regolamento (CE) n. 2635/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca 14
- ★ Regolamento (CE) n. 2636/97 del Consiglio, del 29 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 70/97 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia 16
- Regolamento (CE) n. 2637/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 21
- Regolamento (CE) n. 2638/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 23

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 2639/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	26
Regolamento (CE) n. 2640/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.....	29
Regolamento (CE) n. 2641/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	31
Regolamento (CE) n. 2642/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	32
Regolamento (CE) n. 2643/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.....	33
Regolamento (CE) n. 2644/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.....	35
Regolamento (CE) n. 2645/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco	36
Regolamento (CE) n. 2646/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese	41
Regolamento (CE) n. 2647/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.....	46
Regolamento (CE) n. 2648/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	48
Regolamento (CE) n. 2649/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	50
Regolamento (CE) n. 2650/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele	52
Regolamento (CE) n. 2651/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	53
Regolamento (CE) n. 2652/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa i tassi di conversione agricoli.....	54
Regolamento (CE) n. 2653/97 della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	56

Commissione

97/876/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'India ⁽¹⁾..... 57**

97/877/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1997, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾..... 62**

97/878/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico ⁽¹⁾..... 64**

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2181/97 della Commissione, del 3 novembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 299 del 4.11.1997) 66**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2631/97 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽¹⁾ il Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali; che è opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli; che occorre pertanto aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, aumentare le quantità e prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di tali prodotti;

considerando che alcuni dei prodotti di cui al regolamento suddetto, per i quali non è più nell'interesse della Comunità mantenere un contingente tariffario comunitario, devono essere eliminati dalla tabella dell'allegato I;

considerando che occorre modificare determinati codici Taric per tener conto delle modifiche della nomenclatura combinata;

considerando che, viste le numerose modifiche con effetto al 1° gennaio 1998 e affinché la situazione sia più chiara per gli utilizzatori, dette modifiche devono essere introdotte sostituendo la tabella dell'allegato I del regolamento in questione con la tabella allegata al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2505/96 deve essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo contingente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

— il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2711 passa a 850 000 t;

— il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2867 passa a 225 t;

— il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2943 passa a 50 000 000 di unità;

— il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2944 passa a 44 000 000 di unità;

— il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2948 passa a 28 000 000 di unità.

2. Per il periodo contingente che va dal 1° luglio al 31 dicembre 1997, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

— il volume contingente del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2956 passa a 67 000 unità.

Articolo 2

La tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 1997 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2 e a decorrere dal 1° gennaio 1998 per quanto riguarda l'articolo 2.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/97 (GU L 176 del 4. 7. 1997, pag. 17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	10 10 10	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) vive, fresche, refrigerate, o congelate, destinate ad essere trasformate presso imprese di affumicamento o di scorticamento o destinate alla fabbricazione industriale di prodotti della voce n. 1604 (a)	4 000 t	0	1.7.1997-30.6.1998
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	10 10 10	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.) vive, fresche, refrigerate, o congelate, destinate ad essere trasformate presso imprese di affumicamento o di scorticamento o destinate alla fabbricazione industriale di prodotti della voce n. 1604 (a)	2 000 t	0	1.7.1998-31.12.1998
09.2703	ex 2825 30 00	10	Ossidi e idrossidi di vanadio, presentati altrimenti che in polvere, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (a)	13 000 t	0	1.1-31.12
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	—	Ferrocromo contenente, in peso, più del 4 % di carbonio	765 000 t	0	1.1-31.12
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Ciliege dolci conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	10 (1) 10	1.1-31.12
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Ciliege acidule (<i>Prunus cerasus</i>), conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (a): — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %	2 000 t	10 (1) 10	1.1-31.12
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445	7 500 t	0	1.1-31.12
09.2729	ex 0811 90 95	10	«Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati all'industria della trasformazione (a)	1 500 t	12	1.1-31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più e non più di 4 % di carbonio e non più del 70 % di cromo	24 000 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2809	ex 3802 90 00	10	Montmorillonite attivata all'acido per la fabbricazione di carta autocopiante (a)	10 000 t	0	1.1-31.12
09.2811	ex 2902 90 80	20	4-Benzilbifenile	300 t	0	1.1-31.12
09.2829	ex 3824 90 95	19	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore in peso di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1 600 t	0	1.1-31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromoclorometano	700 t	0	1.1-31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio	8 000 t	0	1.1-31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (a) (b)	700 t	0	1.1-31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-cresolo di purezza, in peso, non inferiore a 98,5 %	13 000 t	0	1.1-31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutazione	15 t	0	1.1-31.12
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2 - [isopropilidene-bis (p-fenilenossi)] dietanolo, solido	1 300 t	0	1.1-31.12
09.2867	ex 3207 40 80	10	Granuli di vetro contenenti in peso: — 73 % o più, ma non più di 77 % di diossido di silicio, — 12 % o più, ma non più di 18 % di triossido di boro — 4 % o più, ma non più di 8 % di polietilenglicolo	250 t	0	1.1-31.12
09.2881	ex 3901 90 90	92	Polietilene clorosolfonato	6 000 t	0	1.1-31.12
09.2887	ex 2905 50 10	10	2,2,2-Trifluoroetanolo	350 t	0	1.1-31.12
09.2889	3805 10 90	—	Essenza di cellulosa al solfato	20 000 t	0	1.1-31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tabacco, greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 ecu/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (a)	6 000 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2914	ex 3824 90 95	26	Soluzione acquosa contenente, in peso, 40 % o più di estratti secchi di betaina e, in peso, 5 % o più, ma non più di 30 % di sali organici o inorganici	38 000 t	0	1.1-31.12
09.2915	ex 3824 90 95	27	Diossido di silicio di purezza, in peso, di 99 % o più, in forma di particelle sferiche, in dispersione nel monoetilenglicole	60 t	0	1.1-31.12
09.2917	2930 90 14	—	Cistina	600 t	0	1.1-31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epossibutano	500 t	0	1.1-31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Soffietti destinati alla fabbricazione di autobus articolari (a)	2 600 pezzi	0	1.1-31.12
09.2920	ex 5502 00 40	10	Cavo di acetato di cellulosa composto di 10 000 filamenti o più, ma non più di 12 000 filamenti, con un titolo per ciascun filamento di 2,6 decitex o più, ma non più di 2,7 decitex	350 t	0	1.1-31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-diclorobenzene	2 600 t	0	1.1-31.12
09.2934	ex 3818 00 10	30	Piastra di silicio drogato, destinato alla fabbricazione di cellule solari della sottovoce 8541 40 91 (a)	3 500 000 pezzi	0	1.1-31.12
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	50 000 t	0	1.1-30.6
09.2935	3806 10 10	—	Colofonia ed acidi resinici di gemme	50 000 t	0	1.7-31.12
09.2936	ex 3815 90 90	45	Catalizzatore, sotto forma di polvere costituito da una miscela di ossidi di vanadio e di fosforo, contenente, in peso, 0,5 % o meno di uno dei seguenti elementi: litio, potassio, sodio, cadmio o zinco, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di anidride maleica a partire da butano (a)	200 t	0	1.1-31.12
09.2937	ex 3818 00 10	40	Silicio drogato sotto forma di dischi, aventi un diametro di 200 mm (\pm 0,25 mm) destinato alla fabbricazione dei prodotti della voce 8542 (a)	800 000 unità	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2939	ex 8543 89 95	43	Oscillatori pilotati in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituiti di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 — oppure altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	70 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2942	ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico di purezza, in peso, di più di 98,5 %	1 000 t	0	1.1-31.12
09.2943	ex 8531 20 80	10	Dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), diverso da quello a matrice attiva, munito di componenti elettronici, esclusi prodotti con almeno una delle seguenti caratteristiche: — munito di uno o più circuiti integrati monolitici montati su vetro (Chip on glass) — con 256 000 pixel o più	20 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2944	9013 80 30		Dispositivo a cristalli liquidi, diverso da quello a matrice attiva, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiuso tra due lastre o fogli di vetro	30 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xilosio	1 500 t	0	1.1-31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polifluoruro di vinilidene, sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (a)	900 t	0	1.1-31.12
09.2948	ex 8529 90 40	10	Tastiera, comprendente uno strato di silicone e stasti di policarbonato, destinata alla fabbricazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (a)	70 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2949	ex 8543 89 95	44	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in comprendente una delle seguenti combinazioni: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO111, TXO2603 — oppure altre sigle d'identificazione prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	6 500 000 unità	0	1.1-31.12
09.2950	ex 2905 50 10	20	2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (a)	4 000 t	0	1.1-31.12

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)	Periodo contingentale
09.2951	ex 3302 90 90	10	Miscuglio greggio di geraniolo e di nerolo contenente in peso: — 55 (± 5) % di geraniolo, — 34 (± 3) % di nerolo e — 7 (± 3) % d'idrocarburi	3 000 t	0	1.1-31.12.1998
09.2953	ex 8529 90 40	20	Tastiera, interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendente tasti stampati, destinata alla fabbricazione di apparecchi radio-telefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (a)	20 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluorometile] fenilacetone nitrile	100 t	0	1.1-31.12
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	200 t	0	1.1-31.12
09.2956	ex 3818 00 10	60	Disco di silicio drogato trattato all'idrogeno ad alta temperatura ("hydrogen-annealed wafer"), con un diametro di 150 mm (± 0,5 mm), destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8542 (a)	220 000 unità	0	1.1-31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Recipiente cilindrico imbutito d'acciaio non legato, post nichelato, per accumulatore, con un diametro di 13 mm o più, ma non superiore a 17 mm e una altezza di 27 mm o più, ma non superiore a 70 mm	35 000 000 di unità	0	1.1-30.6.1998
09.2958	ex 8540 11 19	91	Tubo catodico a colori, non cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia inline), con diagonale dello schermo non inferiore a 89 cm	20 000 unità	0	1.1-31.12
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Carta e cartone Kraft, di peso superiore a 150 g per m ² , esclusivamente di fibre vergini gregge ottenute mediante il processo chimico al solfato, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 3921 (a)	30 000 t	0	1.1-31.12
09.2961	ex 5402 43 00	20	Filo di filamenti sintetici bicomponenti, non testurizzati, senza torsione, con un titolo di 1 650 decitex, costituito di 110 filamenti ciascuno con un'anima di tereftalato di polietilene e da un rivestimento di poliammide-6, contenente, in peso, 75 % o più, ma non più di 77 % di tereftalato di polietilene, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di coperture per tetti (roofings) (a)	1 500 t	0	1.1-30.6.1998
09.2962	ex 8529 10 70	70	Filtro ad onda acustica di superficie per una frequenza centrale di 902,5 MHz per la trasmissione e una frequenza centrale di 947,5 MHz per la ricezione	125 000 unità	0	1.1-30.6.1998

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divisione Taric	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)	Periodo contingente
09.2963	ex 8533 21 00	31	Resistenza fissa a strato spesso, con una resistenza di 10 ohm o più ma non superiore a 2,2 Mohm, un potere di dissipazione non superiore a 0,063 W, inserita in un contenitore del tipo SMD di dimensioni non superiori a 0,4 x 0,55 x 1,1 mm	300 000 000 di unità	0	1.1-31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (a)	1 200 t	0	1.1-31.12
09.2965	ex 5502 00 80	30	Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato alla fabbricazione di lana pettinata (a)	80 t	3	1.1-30.6.1998
09.2966	ex 2839 19 00	20	Disilicato di disodio cristallino, contenente, in peso: — 59 % o più di diossido di silicio e — 30 % o più di ossido di disodio	4 000 t	0	1.1-31.12
09.2967	ex 8518 29 20 ex 8518 29 80	20 30	Altoparlante, con un diametro di meno di 23 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8525 20 91 (a)	2 000 000 di unità	0	1.1-30.6.1998

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(b) Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

(1) Il dazio specifico addizionale è applicabile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2632/97 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1997****recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti indicati in allegato sono sospesi dal

1° gennaio al 31 dicembre 1998 al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o fisserà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC & Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0001	0302 65 20 0303 75 20 ex 0304 10 98*60 ex 0304 90 97*31	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
0002	ex 0302 69 99*30 ex 0303 79 96*30	Sottrioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
0003	ex 0302 69 99*40	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
0004	ex 0302 69 99*50 ex 0303 79 96*40	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c)	0
0005	ex 0302 70 00*11 ex 0302 70 00*31 ex 0302 70 00*41 ex 0302 70 00*91 ex 0303 80 90*10 ex 0303 80 90*19	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
0006	ex 0303 10 00*10	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
0008	ex 0304 20 85*10 ex 0304 90 61*10	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	7,5
0009	ex 0305 20 00*11 ex 0305 20 00*19	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
0010	ex 0306 19 90*10 ex 0306 29 90*10	«Krill», destinato alla trasformazione (a)	0
0022	ex 1604 11 00*20 ex 1604 20 10*20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di patè o di pasta da spalmare (a)	0
0023	ex 1604 30 90*10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
0024	ex 1605 10 00*11 ex 1605 10 00*19	Granchi della specie «King» (<i>Paralithodes camchaticus</i>), «Hanasaki» (<i>Paralithodes brevipes</i>), «Kegani» (<i>Erimacrus isenbecki</i>), «Queen» e «Snow» (<i>Chionoecetes</i> spp.), «Red» (<i>Geryon quinquegens</i>), «Rough stone» (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , «Mud» (<i>Scylla serrata</i>), «Blue» (<i>Portunus</i> spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
0025	ex 1605 10 00*92 ex 1605 10 00*94	Granchi delle specie <i>Paralomis granulosa</i>	0

-
- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
 - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
 - selezionatura,
 - etichettatura,
 - condizionamento,
 - refrigerazione,
 - congelamento,
 - surgelamento,
 - scongelamento, separazione.
- La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.
- (c) Tuttavia, la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2633/97 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 702/97 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il suo regolamento (CE) n. 702/97⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi recanti merluzzi bianchi (numero d'ordine 09.2753) e surimi (numero d'ordine 09.2779);

considerando che i volumi contingentali non sono sufficienti a soddisfare le necessità dell'industria comunitaria; che occorre aumentare tali volumi contingentali,

Articolo 1

Per il periodo contingentale che va dal 1° aprile al 31 dicembre 1997, l'allegato del regolamento (CE) n. 702/97 è così modificato:

- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2753 passa a 52 500 t,
- il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2779 passa a 8 000 t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 104 del 22. 4. 1997, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2634/97 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽³⁾, sono concesse restituzioni all'esportazione; che occorre che le esportazioni di animali vivi che beneficiano di sovvenzioni comunitarie siano effettuate in modo da rispettare il benessere degli animali; che l'esperienza dimostra che non sempre sono rispettate le norme relative al benessere degli animali; che occorre quindi subordinare il pagamento delle restituzioni all'esportazione al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali previste dalla normativa comunitaria sul trasporto degli animali, in particolare dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽⁴⁾; che è quindi necessario modificare il testo del suddetto articolo 13;

considerando che per motivi pratici è necessario disporre che la Commissione adotti modalità per l'applicazione di tali norme alle importazioni nei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) al paragrafo 9 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto»;

2) al paragrafo 12 è aggiunto il seguente comma:

«Con riferimento al paragrafo 9, ultimo comma, le modalità di applicazione possono includere anche condizioni relative alle importazioni nei paesi terzi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. BODEN

⁽¹⁾ GU C 160 del 27. 5. 1997, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 339 del 10. 11. 1997.

⁽³⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97 (GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2635/97 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁴⁾, stabilisce misure di controllo delle attività di pesca, compreso lo sforzo di pesca;considerando che il regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico ⁽⁵⁾, prevede il controllo a posteriori da parte degli Stati membri dello sforzo di pesca dei pescherecci comunitari nel Mar Baltico;

considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 779/97 occorre garantire l'osservanza del regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 concernente la registrazione dei dati sullo sforzo di pesca nel giornale di bordo, le procedure di trasmissione degli elenchi nominativi alla Commissione, la raccolta dei dati sullo sforzo di pesca da parte degli Stati membri, nonché la trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi allo sforzo di pesca;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 62.⁽²⁾ Parere espresso il 16 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 355 del 21. 11. 1997.⁽⁴⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7. 11. 1997, pag. 1).⁽⁵⁾ GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 1.

1) dopo l'articolo 19 bis, paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Gli articoli 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies e 19 decies si applicano ai pescherecci comunitari autorizzati dagli Stati membri, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97 del Consiglio, del 24 aprile 1997, recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico ^(*), ad esercitare l'attività di pesca nelle zone di cui all'allegato del suddetto regolamento.^(*) GU L 113 del 30. 4. 1997, pag. 1.»;

2) all'articolo 19 bis, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal seguente testo:

«I pescherecci che superano la lunghezza indicata e non autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 685/95 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97 non possono effettuare attività di pesca nelle zone di cui ai paragrafi 1 e 1 bis.»;

3) all'articolo 19 septies, paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo:

«e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97.»;

4) all'articolo 19 decies, dopo il primo trattino è inserito il seguente trattino:

«— anteriormente alla fine del primo mese di ogni trimestre di calendario per lo sforzo realizzato nel corso del trimestre precedente in ciascuna delle zone di pesca di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1 bis per le specie bentoniche, per il salmone, la trota di mare e i pesci d'acqua dolce, nonché entro il 15 febbraio di ogni anno per lo sforzo di pesca realizzato in ogni mese dell'anno di calendario precedente.»;

5) all'articolo 19 decies, primo trattino, dopo le parole «articolo 19 bis» è inserita l'espressione «paragrafo 1».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

REGOLAMENTO (CE) N. 2636/97 DEL CONSIGLIO**del 29 dicembre 1997**

che modifica il regolamento (CE) n. 70/97 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 70/97 ⁽¹⁾ giunge a scadenza il 31 dicembre 1997;

considerando che tale regime sarà sostituito, al momento opportuno, da accordi bilaterali da negoziare con i paesi in questione;

considerando che il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾; che, dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad eccezione dei vini, non beneficiano più del regime preferenziale autonomo di cui al regolamento (CE) n. 70/97;

considerando che gli importi dei massimali tariffari per la produzione industriale dovrebbero essere aumentati del 5 % all'anno, come previsto dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato il 2 aprile 1980 e denunciato il 25 novembre 1991, su cui si basano le concessioni commerciali di cui al regolamento (CE) n. 70/97; che il regolamento (CE) n. 70/97 dovrebbe essere modificato in funzione delle modifiche della nomenclatura combinata;

considerando che occorre mantenere per le Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e di Slovenia il regime instaurato dal regolamento (CE) n. 70/97;

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 ⁽⁴⁾, e che quindi l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 70/97 dovrebbe essere modificato in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 70/97 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia».

⁽¹⁾ GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/97 (GU L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

2) L'articolo 1 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, le parole «della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono soppresse;
- al paragrafo 2, le parole «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono aggiunte prima di «della Repubblica di Slovenia».

3) L'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il paragrafo 1 si applica alle ciliege acide di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00 e 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91, a condizione che sia rispettato il prezzo minimo d'importazione fissato dalla Commissione, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (*). Qualora non sia rispettato il prezzo minimo, si applica una tassa compensativa.

(* GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.»

4) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato E originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e, vini originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e 2 sono sospesi nei periodi, ai livelli ed entro i contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi.

2. Le acquaviti di prugne devono essere corredate, all'importazione, di un certificato di autenticità conforme al modello che figura all'allegato E, rilasciato dall'autorità competente dei paesi in questione.»

5) All'articolo 8, paragrafo 2, l'importo di «21 700 tonnellate» è sostituito da «10 900 tonnellate».

6) All'articolo 11, lettera b), dopo le parole «all'articolo 1, paragrafo 1» sono inserite le parole «e paragrafo 2».

7) Il secondo paragrafo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Esso si applica dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.»

8) Gli importi indicati per i massimali tariffari elencati nella colonna 4 degli allegati C I, C II, C III e C IV sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato al presente regolamento.

9) I codici NC e le designazioni dei prodotti sono così modificati:

a) all'allegato C I, n. d'ordine 01.0020,

«3102 70	— Calcio cianammide:
3102 70 90	— — altro»

è sostituito da:

«3102 70 00	— Calcio cianammide»
-------------	----------------------

b) all'allegato C I, n. d'ordine 01.0040,

	« — — Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm
3920 71 11	— — — non stampati
3920 71 19	— — — stampati»
è sostituito da:	
«3920 71 10	— — — Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm»

c) all'allegato C I, n. d'ordine 01.0230,

	« — — di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:
8504 90 11	— — — Nuclei di ferrite
8504 90 19	— — — altre
8504 90 90	— — di convertitori statici»
è sostituito da:	
	« — — di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:
8504 90 05	— — — Assemblaggi elettronici di macchine della sottovoce 8504 50 30
	— — — altre:
8504 90 11	— — — — Nuclei di ferrite
8504 90 18	— — — — altre
	— — di convertitori statici:
8504 90 11	— — — Assemblaggi elettronici di macchine delle sottovoci 8504 40 30 e 8504 40 35
8504 90 99	— — — altre»

d) All'allegato C IV, a pagina 36, n. d'ordine 06.0070, la designazione del codice NC 7214 99 90 è sostituita dal testo seguente:

« — — — contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio»;

10) L'allegato D è così modificato:

- a) Nella rubrica della quarta colonna, sono soppresse le diciture «Repubblica federale di Jugoslavia» e «FYROM».
- b) Le concessioni tariffarie per le «ciliege acide (*Prunus cerasus*), fresche», sono sostituite dal testo seguente:

«0809 20 05	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	esenzione ⁽²⁾	2 500 (massimale) ⁽³⁾ »
-------------	--	--------------------------	------------------------------------

- c) L'importo di «19 800 tonnellate» (menzionato tre volte) del massimale per le ciliege acide preparate (di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 08121000 e 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91) è sostituito da «12 800 tonnellate».
- d) L'importo di «3 000 tonnellate» del quantitativo di riferimento per i cetrioli preparati (di cui ai codici NC ex 2001 10 00) è sostituito da «2 000 tonnellate».
- 11) L'allegato E è modificato come segue:
- 1) nella colonna 4 relativa al contingente tariffario con numero d'ordine 09.1515, prima di «Slovenia» sono inserite le parole «e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia»,
 - 2) il contingente tariffario con numero d'ordine 09.1505 per il tabacco di tipo «Prilep» e le sue suddivisioni Taric sono soppresse;
 - 3) il modello di certificato di autenticità per il tabacco di tipo «Prilep» è soppresso;
 - 4) Gli importi indicati per i contingenti tariffari sottoelencati, che figurano nella colonna 4, sono sostituiti dagli importi seguenti:

«09.1507	100 tonnellate
09.1509	700 tonnellate
09.1511	600 tonnellate
09.1503	4 920 hl»

- 12) All'allegato G, sono eliminate le righe «Repubblica federale di Jugoslavia 9 975 tonnellate (peso carcassa)» e «Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 825 tonnellate (peso carcassa)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

ALLEGATO

Numero d'ordine	Massimale (t)
Allegato C I	
01.0010	5 757
01.0020	50 555
01.0030	75 287
01.0040	1 772
01.0050	1 109
01.0060	5 022
01.0080	581
01.0090	160 616 m ³
01.0100	21 750
01.0110	720
01.0120	856
01.0130	356
01.0140	8 650
01.0150	2 678
01.0160	14 063
01.0167	4 858
01.0170	1 356
01.0190	1 345
01.0200	4 709
01.0220	5 831
01.0230	3 123
01.0240	3 741
01.0250	610
01.0270	1 156
01.0280	8 913
01.0290	7 953
Allegato C II	
03.0010	1 008 000
Allegato C III	
04.0030	4 457
04.0040	1 661
04.0050	1 274
04.0090	1 542
Allegato C IV	
06.0010	39 548
06.0020	39 042
06.0030	37 832
06.0040	5 394
06.0050	7 585
06.0060	47 056
06.0070	37 694

REGOLAMENTO (CE) N. 2637/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay

Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 50	204	50,4
	624	201,0
	999	125,7
0707 00 40	052	61,9
	999	61,9
0709 10 40	220	184,3
	999	184,3
0709 90 79	052	96,2
	204	138,3
	999	117,3
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	204	42,8
	448	24,0
	528	44,4
	999	37,1
0805 20 31	052	76,2
	204	53,0
	999	64,6
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	99,4
	999	99,4
	0805 30 40	052
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	400	84,5
	600	91,8
	999	87,4
	060	48,1
	400	85,4
0808 20 67	404	84,7
	720	56,7
	999	68,7
	064	93,6
	400	98,2
	999	95,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2638/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1997****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	35,42	25,42
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	35,42	25,42
	di qualità media	57,40	47,40
	di bassa qualità	65,55	55,55
1002 00 00	Segala	75,58	65,58
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	75,58	65,58
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	75,58	65,58
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	84,56	74,56
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	84,56	74,56
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	75,58	65,58

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 12. 1997 al 29. 12. 1997)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	123,36	114,31	111,53	95,00	210,92 ⁽¹⁾	100,22 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	14,16	8,80	6,32	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	17,02	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,51 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,60 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2639/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1997****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁵⁾ per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei

prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	39,85 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	39,85 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	75,72 ⁽⁴⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,3985 ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	39,85 ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,3985 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	0,3985 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	0,3985 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	39,85 ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,3985 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2640/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1997****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2539/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2539/97 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2539/97 sono modificate conformemente agli importi di cui in modificato, allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 347 del 18. 12. 1997, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	36,66 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	32,91 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	36,66 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	32,91 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,3985
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	39,85
1701 99 10 9910	39,85
1701 99 10 9950	39,85
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,3985

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2641/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1997

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che l'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 20 bis paragrafo 2 del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento; che è opportuno

considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione; che l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo in vigore il giorno della decorrenza dell'applicazione di tale restituzione;

considerando che in applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 1998 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 64,07 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 2642/97 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1997
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce
l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/97⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1670/97 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1997/1998; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 35,410 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
 - 31,984 ECU/kg per la Spagna,
 - 38,043 ECU/kg per la Grecia,
 - 70,890 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2643/97 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1997
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2374/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2644/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1997

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2375/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare

il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1997, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)						
Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)						
Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
1107 10 11 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2645/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1997

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 51 283 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di granturco avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede la possibilità di rimborsare all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzino e il luogo di uscita reale; che, tenendo conto della situazione geografica dell'Austria è opportuno applicare tale disposizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento austriaco indice, alle condizioni

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di granturco da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara verte su una quantità massima di 51 283 t di granturco da esportare in Svizzera, Liechtenstein, Slovenia, nella Repubblica ceca e nella Repubblica slovacca.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 51 283 tonnellate di granturco figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

4. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93, vengono rimborsate all'esportatore aggiudicatario le spese di trasporto più basse tra il luogo di magazzino e il luogo di uscita reale.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 gennaio 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 2 aprile 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento austriaco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

— un punto percentuale per il tenore di umidità,

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽¹⁾

e

— mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

— accettare la partita tal quale,

— oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di granturco di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di granturco di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita del granturco ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

⁽¹⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di granturco conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Maíz de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 2645/97
- Majs fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 2645/97
- Interventionsmais ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2645/97
- Καλαμπόκι παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2645/97
- Intervention maize without application of refund or tax, Regulation (EC) No 2645/97
- Mais d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 2645/97
- Granturco d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 2645/97
- Mais uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 2645/97
- Milho de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 2645/97
- Interventiomaissi, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2645/97
- Interventionsmajs, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 2645/97.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1997.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (¹),

- l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il granturco ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento austriaco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Niederösterreich/nördliches Burgenland	12 988
Steiermark/südliches Burgenland	29 775
Kärnten	8 520

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2645/97]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo di intervento austriaco

[Regolamento (CE) n. 2645/97]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)— Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2646/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1997

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 23 791 tonnellate di orzo dei raccolti 1992 e 1993, detenuto dall'organismo d'intervento finlandese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro dell'orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento finlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 23 791 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 23 791 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾.*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 gennaio 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 2 aprile 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento finlandese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (¹),
- e
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione

non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

(¹) GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 2646/97
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 2646/97
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2646/97
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2646/97
- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 2646/97
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 2646/97
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 2646/97
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 2646/97
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 2646/97
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2646/97
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 2646/97.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del

titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽¹⁾,

- l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento finlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Helsinki	7 237
Koria	5 882
Vainikkala	10 672

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2646/97]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento finlandese

[Regolamento (CE) n. 2646/97]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)— Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2647/97 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1997****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apporata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁶⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,16	5,16
— negli altri casi	39,85	39,85
Zucchero greggio:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	4,75	4,75
— negli altri casi	36,66	36,66
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	$\frac{5,16^{(*)} \times S^{(1)}}{100}$	$\frac{5,16^{(*)} \times S^{(1)}}{100}$
— negli altri casi	$\frac{39,85^{(*)} \times S^{(1)}}{100}$	$\frac{39,85^{(*)} \times S^{(1)}}{100}$
Per gli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione	
Melassi	—	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,16 ⁽³⁾	5,16 ⁽³⁾
— negli altri casi	39,85 ⁽³⁾	39,85 ⁽³⁾

(1) S è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(*) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 2648/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1997

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso

un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1997, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	68,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	64,59
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	102,60
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	45,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2649/97 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1997

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

2062/97⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri; che è importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili; che, a tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1997.

Esso si applica dal 31 dicembre 1997 al 13 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in ecu/100 pezzi)

Periodo: 31 dicembre 1997 — 13 gennaio 1998

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	16,37	11,74	66,02	21,03
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose fiore piccolo
Israele	15,32	15,52	15,54	14,34
Marocco	13,75	13,95	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2650/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1997

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, d'Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che il regolamento (CE) n. 2649/97 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 2651/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1997

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che il regolamento (CE) n. 2649/97 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo;

considerando che nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22. 10. 1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 2652/97 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1997
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1985/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dal 21 al 30 dicembre 1997, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la sterlina irlandese e lo scudo portoghese;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1985/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54917	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	312,011	dracme greche
	201,259	scudi portoghesi
	6,68769	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,23273	fiorini olandesi
	0,76345	sterline irlandesi
1 973,93		lire italiane
	13,9485	scellini austriaci
	167,153	pesete spagnole
	8,65258	corone svedesi
	0,69573	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,3578	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,6376	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,25882	corone danesi		7,86372	corone danesi
	1,90618	marchi tedeschi		2,06503	marchi tedeschi
	300,011	dracme greche		325,011	dracme greche
	193,518	scudi portoghesi		209,645	scudi portoghesi
	6,43047	franchi francesi		6,96634	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,14686	fiorini olandesi		2,32576	fiorini olandesi
	0,73409	sterline irlandesi		0,79526	sterline irlandesi
1 898,01		lire italiane	2 056,18		lire italiane
	13,4120	scellini austriaci		14,5297	scellini austriaci
	160,724	pesete spagnole		174,118	pesete spagnole
	8,31979	corone svedesi		9,01310	corone svedesi
	0,66897	sterline britanniche		0,72472	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CE) N. 2653/97 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1997
che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato
dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
 mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
 ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare
 l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del
 regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁴⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/97⁽⁶⁾, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determina-

zione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 34,686 ECU per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 5.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1997

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'India

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/876/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che una missione della Commissione si è recata in India per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

considerando che le disposizioni della legislazione dell'India in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

considerando che in India l'«Export Inspection Council of India (EIC) of Ministry of Commerce» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione dell'EIC alla Commissione; che l'EIC è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che l'EIC ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che occorre abrogare la decisione 97/515/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari dell'India⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 6. 8. 1997, pag. 52.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'«Export Inspection Council of India (EIC) of Ministry of Commerce» è l'autorità competente in India per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'India devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, depositi frigoriferi e navi congelatrici riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve

recare a caratteri indelebili il nome «INDIA» e il numero di riconoscimento dello stabilimento, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'EIC, nonché il sigillo ufficiale dell'EIC, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La decisione 97/515/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca/dell'acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari dell'India e destinati alla Comunità europea

N. di riferimento:.....

Paese speditore: INDIA

Autorità competente: «Export Inspection Council of India (EIC) of Ministry of Commerce»

I. Identificazione dei prodotti della pesca

Descrizione del prodotto: della pesca o dell'acquacoltura (1)

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento (2):

Numero di codice (eventuale):.....

Tipo d'imballaggio:

Numero di colli:

Peso netto:

Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), del(i) deposito(i) frigorifero(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) riconosciuti dall'EIC per l'esportazione verso la CE:

.....

.....

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti

da:

(Luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

.....

(1) Depennare la menzione inutile.

(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.


IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 97/876/CE.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



.....

Firma dell'ispettore ufficiale (1)

.....

(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero	Nome	Indirizzo
981	Accelerated Freeze Drying Co. Ltd	Bangalore (Karnataka)
883	Amulya Seafoods	Tuticorin (Tamil Nadu)
686	Cap Sea Foods (A division of Abad Fisheries)	Vypeen Island, Cochin (Kerala)
520	Capithan Exporting Co.	Quilon (Kerala)
694	Choice Canning Co. Unit III	Cochin (Kerala)
253	Castlerock Fisheries Limited	Taloja, Distt. Raigad Near Mumbai, Maharashtra
935	Innovative Marine Foods Limited (Amalgam Enterprises)	Pamarru, Andhra Pradesh
208	Innovative Marine Foods Limited	Taloja, Distt. Raigad Near Mumbai, Maharashtra
687	Lansea Foods Private Limited	Cochin (Kerala)
683	Torry Harris Seafood Limited	Eramalloor, Alleppey (Kerala)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1997

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/877/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/758/CE⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana;

considerando che la decisione 97/876/CE⁽⁵⁾ della Commissione ha stabilito le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'India; che occorre pertanto aggiungere l'India all'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca;

considerando che la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁶⁾, dispone all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) che i molluschi bivalvi destinati alla trasformazione devono soddisfare le disposizioni della direttiva

91/492/CEE del Consiglio⁽⁷⁾; che, pertanto, l'elenco dei paesi che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/492/CEE riguarda anche le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 307 del 12. 11. 1997, pag. 38.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana*I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio*

Albania	Filippine	Nuova Zelanda
Argentina	Gambia	Perù
Australia	Giappone	Russia
Brasile	India	Senegal
Canada	Isole Faeroer	Singapore
Cile	Indonesia	Sudafrica
Colombia	Madagascar	Taiwan
Corea del Sud	Malaysia	Thailandia
Costa d'Avorio	Marocco	Uruguay
Ecuador	Mauritania	

II. Paesi terzi conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE del Consiglio

Bangladesh	Honduras	Stati Uniti d'America
Belize	Isole Figi	Suriname
Cina	Maldivi	Svizzera
Costarica	Messico	Togo
Croazia	Namibia	Tunisia
Cuba	Panama	Turchia
Falkland	Polonia	Venezuela
Groenlandia	Seicelle	Vietnam
Guatemala	Slovenia	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1997

recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/878/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE, le necessarie decisioni devono essere adottate per disciplinare l'importazione di alcuni prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda una situazione che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana;

considerando che un'epidemia di colera si sta diffondendo in Kenia, Uganda, Tanzania e Mozambico e che tale malattia presenta un grave rischio per la salute umana; che inoltre l'agente del colera può contaminare alcuni animali e prodotti d'origine animale;

considerando che occorre vietare l'importazione di prodotti freschi della pesca originari del Kenia, dell'Uganda, della Tanzania o del Mozambico o da tali paesi provenienti;

considerando che è necessario che i prodotti della pesca trasformati e congelati provenienti da Kenia, Uganda, Tanzania e Mozambico siano sottoposti a campionamento al momento della presentazione per importazione ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità, in modo da accertarne la salubrità;

considerando che tale accertamento deve servire in particolare ad individuare la presenza di salmonelle e vibrioni (*Vibrio cholerae* e *parahaemolyticus*),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca freschi, congelati o trasformati, originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico. Essa non si applica ai prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati definitivamente in mare e sbarcati direttamente sul territorio della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano l'introduzione nel loro territorio di prodotti della pesca freschi originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico.

Articolo 3

Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati, ad eccezione dei prodotti sterilizzati, originari dell'Uganda, del Kenia, della Tanzania e del Mozambico a un'analisi microbiologica destinata ad accertare che i prodotti in questione non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tali analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di salmonelle e, relativamente ai prodotti congelati, di vibrioni (*vibrio cholerae* e, ove del caso, *Vibrio parahaemolyticus*).

Articolo 4

Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti della pesca di cui trattasi solamente quando i risultati dei debiti controlli sono favorevoli.

Articolo 5

Se all'atto di un controllo eseguito al momento dell'introduzione, le autorità degli Stati membri constatano la presenza dell'agente del colera, ne informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, indipendentemente dai provvedimenti da adottare con riguardo alla partita contaminata.

Articolo 6

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 7

Le decisioni 97/272/CE⁽³⁾, 97/273/CE⁽⁴⁾ e 97/274/CE⁽⁵⁾ della Commissione sono abrogate.

⁽³⁾ GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 48.⁽⁴⁾ GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 50.⁽⁵⁾ GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 51.

Articolo 8

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2181/97 della Commissione, del 3 novembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 299 del 4 novembre 1997)

A pagina 1, articolo 1, paragrafo 1:

anziché: «... a partire del 1° gennaio 1998 ...».

leggi: «... a partire dal 1° luglio 1998 ...».
